

COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RECIPROCI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI TRICESIMO E LA PARROCCHIA S. M. DELLA PURIFICAZIONE INERENTI LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA NON STATALE PARROCCHIALE "BEATA ELENA VALENTINIS". PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023.

L' anno duemiladiciannove, addì undici del mese di dicembre, presso la Residenza municipale, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra la PARROCCHIA S.M. DELLA PURIFICAZIONE, con sede in Tricesimo, piazza Garibaldi n.14, C.F. 80007110309, Ente Gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria non statale parrocchiale sita in via Belvedere n.9, legalmente rappresentata da don Marco Visintini, parroco - pro tempore, nato a Tricesimo (Ud) il 10.06.1955, domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia, ed il COMUNE DI TRICESIMO, con sede in Tricesimo, Piazza Ellero n. 1, C.F. 00466980307, in persona di Rizzi Norberto , nato a Varese il 22.02.1959, il quale agisce in questo atto in qualità di Responsabile dell'Area Entrate, Patrimonio e Assistenza , domiciliato per la carica presso la Sede Comunale ed in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta, esclusa pertanto ogni sua diretta responsabilità, giusto art.107 della L. 267/2000 T.U.E.L., nonché provvedimento sindacale n. 7/2019 prot. 6242 del 02.05.2019.

Premesso che

- con atto privato n. 75 del 17.07.1996 veniva sottoscritta la "Convenzione disciplinante i reciproci rapporti tra il Comune di Tricesimo e la Parrocchia S.M. della Purificazione inerenti la gestione della scuola materna parrocchiale "Beata Elena Valentinis" per il quadriennio 01.01.1996 -31.12.1999, tacitamente rinnovabile per analogo periodo , in virtù del disposto dell'art. 4;
- la Convenzione è stata rinnovata nel tempo fino al 31.12.2019 ;
- con A.P. n.767 del 25.01.2005 e successivo n.1514 del 20.12.2017 venivano formalizzate delle modifiche alla stessa;
- con Deliberazione giuntaletale n. 155 del 27.11.2019 veniva disposta la proroga della Convenzione in essere, per un ulteriore periodo di anni quattro;

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 -

Il Comune riconosce la funzione pubblico - sociale della Scuola dell'Infanzia paritaria non statale parrocchiale che a sua volta riconosce come propri gli obiettivi fissati dalla Legge 18.03.1968 n.444 (Art.1 comma 2) e dalla Legge n.53/2003, per quanto, in ispecie, concerne lo sviluppo della personalità del bambino nel superamento di ogni emarginazione legata alle condizioni personali e sociali, salvo restando, in tale ambito, la piena autonomia didattica e gli orientamenti educativi (DM 03.06.1991, D.Lgs.n.59/2004).

ART. 2 -

L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola dell'Infanzia paritaria convenzionata sono determinati dal regolamento per il funzionamento e dal regolamento interno della Scuola stessa, nonché dalle normative vigenti.

ART. 3 -

La Parrocchia garantisce il rispetto delle norme e prescrizioni vigenti relative ai locali ed al materiale didattico.

ART. 4 -

La presente convenzione ha durata quadriennale con inizio dal 01.01.2020 e primo termine il 31.12.2023 ed è rinnovabile per analogo periodo mediante apposito atto dell'organo competente.

Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente l'eventuale intento di recedere dalla convenzione entro quattro mesi dalla scadenza.

ART. 5 -

Il numero dei bambini da iscrivere per ogni sezione non dovrà superare il limite previsto dalle norme vigenti. Nel caso le domande di iscrizione risultino superiori alle disponibilità dei posti, verrà data precedenza ai bambini residenti nel Comune. Nel caso di richiesta di iscrizione di bambini portatori di handicap, l'Amministrazione Comunale si impegna a garantire il massimo supporto ai fini di favorire il loro migliore inserimento nella struttura stessa.

ART. 6 -

Il numero degli educatori della Scuola dell'Infanzia paritaria convenzionata non dovrà essere inferiore a quello delle sezioni funzionanti.

ART. 7 -

Il personale educativo della Scuola dell'Infanzia paritaria deve essere munito di titolo di studio specifico, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, già garantito dalla legge n. 239 del 30.07.1991 e successive modificazioni. Il personale, educativo ed esecutivo, è assunto e dipende ad ogni effetto dall' Ente Gestore.

ART. 8 -

L'Ente Gestore determina la data di inizio e termine delle lezioni, assicurando comunque una durata non inferiore a quella stabilita dalla normativa statale.

La Scuola dell'Infanzia paritaria deve garantire un servizio per un numero minimo di ore settimanali non inferiore a quello fissato dalle norme in materia.

ART. 9 -

Conformemente ai singoli orientamenti interni, presso la Scuola dell'Infanzia paritaria dovrà funzionare un apposito Comitato di gestione che avrà compiti di amministrazione, di gestione e di controllo sul funzionamento della scuola stessa. Al Comitato sarà assicurata la partecipazione dei rappresentanti eletti dai genitori, del Coordinatore delle attività educative e didattiche e da un rappresentante del Comune.

La composizione del Comitato di gestione è di competenza della Parrocchia.

Art. 10 -

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Scuola dell'Infanzia paritaria convenzionata trasmetterà al Comune il rendiconto finanziario a consuntivo dell'anno solare precedente e quello preventivo per l'anno in corso, redatti in conformità al modello - tipo concordato tra il Comune ed il Comitato di gestione, nonché una relazione illustrativa sull'attività didattica e l'illustrazione dei criteri adottati per la determinazione delle rette.

ART. 11 –

Il contributo ordinario per la gestione della Scuola dell'Infanzia paritaria convenzionata viene determinato in relazione al numero dei bambini iscritti nella misura di € 900,00= ognuno, per un importo massimo di € 75.000,00 annui.

Il contributo concesso non potrà comunque portare un utile di gestione.

Per il calcolo del numero degli alunni si farà riferimento alla media fra gli iscritti alla data del 31 gennaio e quelli iscritti alla data del 31 ottobre arrotondando all'unità superiore.

L'erogazione del contributo annuale avverrà in n. 4 rate come segue:

- a) entro il 31 marzo il 40% calcolato sugli alunni iscritti al 31 gennaio dell'anno scolastico in corso;
- b) entro il 31 luglio il 25% calcolato sugli stessi alunni di cui al punto a);
- c) entro il 30 novembre il 25% calcolato sugli alunni iscritti al 31 ottobre dell'anno scolastico in corso;
- d) entro il 31 marzo dell'anno successivo la quota restante a saldo calcolata sulla media degli alunni iscritti alle date di cui ai punti a) e c), previa rendicontazione di cui all'art.10. L'importo non potrà superare il tetto massimo di cui al comma 1 e dovrà comunque essere contenuto nei limiti di cui al comma 2.

Il numero degli alunni effettivamente iscritti alle date di cui sopra sarà certificato dalla Parrocchia con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 da rendersi tempestivamente prima dell'erogazione delle quote di cui ai punti a) e c).

L'Amministrazione Comunale si impegna a considerare il finanziamento di eventuali interventi economici suppletivi a sostegno dell'Ente Gestore.

ART. 12 -

E' compito dell'Ente Gestore sostenere le spese di carattere straordinario relative all'immobile.

L'Amministrazione Comunale, in considerazione della funzione sociale svolta dalla Scuola paritaria, può realizzare, su richiesta dell'Ente gestore e in casi di necessità, eventuali interventi di manutenzione delle aree scoperte e delle pertinenze della scuola medesima.

ART. 13 -

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti a questo atto (convenzione), sono a carico dell'Ente Parrocchia.

Le parti danno reciprocamente atto che la presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Parrocchia S. M. della Purificazione

(don Marco Visintini)

f.to don Marco Visintini

Comune di Tricesimo

(Rizzi Norberto)

f.to Rizzi Norberto